



DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



A cura di Massimo Fieramonti



- 1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
- Il RUP, nella fase dell'esecuzione, <u>si avvale</u> del
- -direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
- -del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.lgs 81/2008,
- -del collaudatore oppure
- della commissione di collaudo
- -del verificatore della conformità
- <u>e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.</u>

f@Is

CORSO DI FORMAZIONE

- •2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un DIRETTORE DEI LAVORI che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.
- •3. Il DIRETTORE DEI LAVORI, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.



- •4. Nel caso di contratti di <u>importo non superiore a 1 milione</u> di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, IL DIRETTORE DEI LAVORI, <u>se in possesso</u> dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
- •Se IL DIRETTORE DEI LAVORI non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un DIRETTORE OPERATIVO in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESEZUZIONE assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.



DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ex art.114)

•5. L'allegato II.14 stabilisce <u>le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</u>



DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ex art.114)

•PRINCIPALI ATTIVITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- •RILASCIA, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, UNA ATTESTAZIONE AL RUP eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento
- -<u>all'accessibilità delle aree e degli immobili</u> interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- -<u>all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto</u> che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto



DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ex art.114)

•PRINCIPALI ATTIVITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- •PROVVEDE, alla consegna dei lavori
- ACCETTA i materiali e i componenti messi in opera
- •IMPARTISCE all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP
- •ACCERTA che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;



DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ex art.114)

•PRINCIPALI ATTIVITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- •VERIFICA il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; CONTROLLA il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
- •DISPONE tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,
- •VERIFICA, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate



- •6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai PROPRI DIPENDENTI;
- •IN MANCANZA DEI PROPRI DIPENDENTI, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.



DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ex art.114)

•7. PER I CONTRATTI AVENTI AD OGGETTI SERVIZIE FORNITURE le funzioni e i compiti del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di

-uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

- •8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEVE ESSERE DIVERSO dal RUP. quali:
- •a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.